



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETERIA CONFEDERALE

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOUVERNEMENT PROVISoire 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **18 Novembre 2010**
Protocollo: **272/10/GG/cm**
Servizio: **Sviluppo Sostenibile Agricoltura
Cooperazione**
Oggetto: **Stress lavoro correlato**

- A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 37

LORO SEDI

La **Commissione consultiva** ha approvato il 17 novembre scorso le “Indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress –lavoro correlato secondo le disposizioni previste dagli artt. 6 c.8, lettera m quater e 28 c.1 del D.lgs8172008 e s.m.i. (che inviamo in allegato 1). L’obbligo di valutazione mantiene quindi la scadenza del 31dicembre 2010.

Si conclude così il lungo iter che, dal marzo scorso, ha impegnato, nell’ambito del Comitato specificamente istituito dalla Commissione consultiva, le parti sociali e le istituzioni in un confronto serrato e talvolta davvero difficile.

Le difficoltà sono state dovute in gran parte:

- alla disattenzione al tema da parte delle imprese (come testimonia l’ “*Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti*”, Agenzia europea di Bilbao 2010, che pone le aziende italiane all’ultimo posto tra i paesi dell’Unione per attenzione al tema)
- al ritardo con cui nel nostro paese il tema dello stress-lavoro correlato è stato affrontato nel dialogo tra le parti sociali - che pur hanno firmato e recepito l’Accordo Europeo del 2004 ,
- alla mancanza di un contributo coerente (con i principi teorici noti in letteratura) e ricco di spunti concreti e applicabili, da parte delle componenti esperte delle istituzioni .

Riteniamo che la UIL abbia dato un contributo significativo alla discussione nell’ambito del Comitato, avvalendoci anche della collaborazione di esperti di categoria e territoriali che hanno ritenuto di partecipare (sulla base della articolata esperienza in corso sul territorio nazionale) al confronto a livello nazionale. Contributo che, se non ha ottenuto tutti i risultati che ci proponevamo, ha quantomeno fatto emergere significativi elementi nella discussione che altrimenti sarebbero stati completamente trascurati e che hanno avuto una formale evidenza come risulta dalla relazione di accompagnamento alle “Indicazioni metodologiche” (che inviamo in allegato 2).

Consapevoli che l’entrata in vigore delle disposizioni relativa all’obbligo di valutazione dello stress-lavoro correlato non poteva subire ulteriori ritardi abbiamo, nella riunione conclusiva, assunto una posizione di responsabilità non opponendosi al documento, pur continuando a manifestare parere critico sui temi da sempre sollevati come prioritari nell’ambito del confronto, rilasciando la seguente dichiarazione a verbale:

“ 17 novembre 2010

La Uil ribadisce la propria valutazione critica in merito ai seguenti due punti relativi alla “Indicazioni metodologiche” :

1. La metodologia proposta non prevede una fase preliminare relativa ad azioni comunicative/informative e di sensibilizzazione e coinvolgimento mirate ai dirigenti/lavoratori/Medico competente/Servizio di prevenzione e protezione/RIs. Oltre ad azioni formative specifiche sul tema dal punto di vista teorico e applicativo.
2. La Uil considera la valutazione “della percezione dei lavoratori” quale elemento effettivo e non eventuale della valutazione del rischio stress-lavoro correlato, (in coerenza con le disposizioni di cui all’Accordo europeo), quindi non eliminabile a seconda della dimensione d’impresa o del livello di rischio individuato nelle rilevazioni mediante i cosiddetti indicatori oggettivi.

Si rilevano pertanto elementi di forte criticità nella metodologia attualmente definita.

Confidiamo tuttavia che l’attività di monitoraggio, prevista dalle “Indicazioni metodologiche nelle “Disposizioni transitorie e finali”, svolta con regole precise e condivise, possa permettere di rilevare e correggere gli elementi di criticità presenti nella metodologia così come oggi definita”.

Le criticità da noi evidenziate nelle “Indicazioni metodologiche” sopra ricordate non ci impediranno di promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle metodologie corrette di valutazione dello stress lavoro correlato in corso di sperimentazione nel nostro Paese, sollecitando in merito anche una presa di posizione da parte del Ministero del lavoro per il riconoscimento e la valorizzazione di buone prassi (che prevedano quindi sempre la valutazione anche della percezione dei lavoratori).

Vi faremo avere la più presto il quadro delle iniziative e azioni che intendiamo promuovere in merito.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)

All./2



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Divisione VI

**Relazione per la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro**

Oggetto: parere del Comitato 6 – Comitato temporaneo per l’individuazione delle indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Il documento dal titolo “**Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)**” (allegato unico quale parte integrante della presente relazione) rappresenta la sintesi delle discussioni tenutesi nel corso delle seguenti riunioni del suindicato Comitato n. 6 svoltesi presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

1. **riunione dell’11 marzo 2010** dalle ore 15.25 alle ore 17.10.

Partecipanti

Coordinatore: dott. Lorenzo Fantini – Dirigente delle Divisioni III e VI della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Componenti:

Luciano Barbato (CISL), Luisa Benedettini (CGIL), Gabriella Galli (UIL), Paola Geralico (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Angelo Giuliani (ABI) – fino alle ore 16.35, Grazia Nuzzi (Confcommercio), Fabio Pontrandolfi (Confindustria) – fino alle ore 16.40.

Esperti:

Laura Barnaba (coadiuva la dott.ssa Geralico - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Francesca Bellizzi (coadiuva il dott. Giuliani - ABI), Maria Giovannone (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Sergio Iavicoli (Ispesl – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Jole Vernola (coadiuva la dott.ssa Nuzzi – Confcommercio), Maria Rosaria Spagnuolo (esperta Confindustria), Salvatore Careddu (Regione Sardegna – partecipazione comunicata al coordinatore per le vie brevi dall’Ing. Masi) – fino alle ore 17.05.

2. **riunione del 15 aprile 2010** dalle ore 10.40 alle ore 13.25.

Partecipanti

Coordinatore: dott. Lorenzo Fantini – Dirigente delle Divisioni III e VI della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Componenti:

Luisa Benedettini (CGIL), Salvatore Careddu (Regione Sardegna), Cinzia Frasccheri (CISL) – dalle ore 11.00, Gabriella Galli (UIL), Paola Geralico (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Angelo Giuliani (ABI), Fabiola Leuzzi (Confindustria) – dalle ore 10.45, Grazia Nuzzi (Confcommercio).

Esperti:

Andrea Alberini (esperto Legacoop), Laura Barnaba (coadiuva la dott.ssa Geralico - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Giuseppe Del Vecchio (esperto UIL), Fulvio d'Orsi (coadiuva il dott. Fulvio Longo – Regione Puglia), Maria Giovannone (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Annalisa Guercio (Inail – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Sergio Iavicoli (Ispesl – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) – dalle ore 10.45, Guido Lazzarelli (coadiuva la dott.ssa Grazia Nuzzi – Confcommercio) – dalle ore 12.00, Gianni Monti (esperto Confindustria), Dario Orsini (Inail – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Maria Rosaria Spagnuolo (esperta Confindustria), Jole Vernola (coadiuva la dott.ssa Nuzzi – Confcommercio).

3. riunione del 10 maggio 2010 dalle ore 10.45 alle ore 13.00.**Partecipanti**

Coordinatore: dott. Lorenzo Fantini – Dirigente delle Divisioni III e VI della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Componenti:

Luisa Benedettini (CGIL), Armando Bussi (CIDA), Salvatore Careddu (Regione Sardegna) – dalle ore 11.10, Cinzia Frasccheri (CISL), Gabriella Galli (UIL), Paola Geralico (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Angelo Giuliani (ABI), Fabiola Leuzzi (Confindustria), Grazia Nuzzi (Confcommercio), Fabio Pontrandolfi (Confindustria).

Esperti:

Andrea Alberini (esperto Legacoop), Laura Barnaba (coadiuva la dott.ssa Paola Geralico - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Fulvio d'Orsi (coadiuva il dott. Fulvio Longo – Regione Puglia), Maria Giovannone (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Angela Goggiamani (INAIL - coadiuva il dott. Lorenzo Fantini nel corso della riunione odierna in sostituzione del dott. Orsini - INAIL), Annalisa Guercio (Inail – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Sergio Iavicoli (Ispesl – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Gianni Monti (esperto Confindustria), Elio Munafò (esperto che coadiuva il dott. Armando Bussi – CIDA), Dario Russignaga (esperto che coadiuva il dott. Angelo Giuliani – ABI), Maria Rosaria Spagnuolo (esperta Confindustria), Jole Vernola (coadiuva la dott.ssa Grazia Nuzzi – Confcommercio).

4. riunione del 19 maggio 2010 dalle ore 13.50 alle ore 18.30.**Partecipanti**

Coordinatore: dott. Lorenzo Fantini – Dirigente delle Divisioni III e VI della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Componenti:

Luisa Benedettini (CGIL), Armando Bussi (CIDA), Sebastiano Calleri (CGIL), Salvatore Careddu (Regione Sardegna) – fino alle ore 18.20, Cinzia Frasccheri (CISL), Gabriella Galli (UIL), Paola Geralico (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Angelo Giuliani (ABI), Fabiola Leuzzi (Confindustria) – fino alle ore 14.45, Grazia Nuzzi (Confcommercio), Fabio Pontrandolfi (Confindustria).

Esperti: Andrea Alberini (esperto Legacoop), Laura Barnaba (coadiuva la dott.ssa Paola Geralico - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Vittorio Cianchi (coadiuva il dott. Angelo Giuliani – ABI – partecipazione comunicata al Coordinatore per le vie brevi), Paolo Clerici (Inail – coadiuva il

dott. Lorenzo Fantini), Giuseppe Del Vecchio (esperto UIL), Fulvio d'Orsi (coadiuva il dott. Fulvio Longo – Regione Puglia), Maria Giovannone (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Angela Goggiamani (INAIL - coadiuva il dott. Lorenzo Fantini nel corso della riunione odierna in sostituzione del dott. Dario Orsini - INAIL), Annalisa Guercio (Inail – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Sergio Iavicoli (Ispesl – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Guido Lazzarelli (coadiuva la dott.ssa Grazia Nuzzi – Confcommercio) – presente dalle ore 15.10, Elio Munafò (coadiuva il dott. Armando Bussi – CIDA), Dario Russignaga (coadiuva il dott. Angelo Giuliani – ABI), Maria Rosaria Spagnuolo (esperta Confindustria), Jole Vernola (coadiuva la dott.ssa Grazia Nuzzi – Confcommercio).

5. riunione del 31 maggio 2010 dalle ore 10.40 alle ore 17.00

Partecipanti

Coordinatore: dott. Lorenzo Fantini – Dirigente delle Divisioni III e VI della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Componenti:

Angelo Algieri (Legacoop), Luisa Benedettini (CGIL), Armando Bussi (CIDA), Salvatore Careddu (Regione Sardegna), Cinzia Frascheri (CISL), Gabriella Galli (UIL), Paola Geralico (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Angelo Giuliani (ABI), Fabiola Leuzzi (Confindustria), Grazia Nuzzi (Confcommercio), Fabio Pontrandolfi (Confindustria).

Esperti: Andrea Alberini (esperto Legacoop), Laura Barnaba (coadiuva la dott.ssa Paola Geralico - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Vittorio Cianchi (coadiuva il dott. Angelo Giuliani – ABI), Giuseppe Del Vecchio (esperto UIL), Fulvio d'Orsi (coadiuva il dott. Fulvio Longo – Regione Puglia), Maria Giovannone (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Angela Goggiamani (INAIL - coadiuva il dott. Lorenzo Fantini nel corso della riunione odierna in sostituzione del dott. Dario Orsini - INAIL), Annalisa Guercio (Inail – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Sergio Iavicoli (Ispesl – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) – fino alle ore 15.55, Elio Munafò (coadiuva il dott. Armando Bussi – CIDA), Gianna Peruzzi (esperta Legacoop), Dario Russignaga (coadiuva il dott. Angelo Giuliani – ABI) – dalle ore 14.35, Maria Rosaria Spagnuolo (esperta Confindustria) – fino alle ore 16.35, Jole Vernola (coadiuva la dott.ssa Grazia Nuzzi – Confcommercio).

5. riunione del 25 ottobre 2010 dalle ore 9.50 alle ore 13.00.

Partecipanti

Coordinatore: dott. Lorenzo Fantini – Dirigente delle Divisioni III e VI della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Componenti:

Angelo Algieri (Legacoop), Luisa Benedettini (CGIL), Armando Bussi (CIDA), Salvatore Careddu (Regione Sardegna), Cinzia Frascheri (CISL), Gabriella Galli (UIL), Paola Geralico (Ministero Infrastrutture e Trasporti), Gianluca La Posta (ABI), Fabiola Leuzzi (Confindustria), Grazia Nuzzi (Confcommercio), Fabio Pontrandolfi (Confindustria).

Esperti:

Andrea Alberini (esperto Legacoop), Laura Barnaba (coadiuva la dott.ssa Paola Geralico - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Sebastiano Calleri (esperto CGIL), Paolo Clerici (Inail – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini), Giuseppe Del Vecchio (esperto UIL), Fulvio D'Orsi (coadiuva il dott. Fulvio Longo – Regione Puglia), Maria Giovannone (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Annalisa Guercio (INAIL - coadiuva il dott. Lorenzo Fantini), Sergio Iavicoli (Ispesl – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Paola Mencarelli (esperta UIL), Elio Munafò (coadiuva il dott. Armando Bussi – CIDA), Dario Orsini (INAIL – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini), Maria Rosaria Spagnuolo

(esperta Confindustria), Jole Vernola (coadiuva la dott.ssa Grazia Nuzzi – Confcommercio), Antonio Zuliani (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini).

6. riunione del 2 novembre 2010 dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

Partecipanti

Coordinatore: dott. Lorenzo Fantini – Dirigente delle Divisioni III e VI della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Componenti:

Luisa Benedettini (CGIL), Armando Bussi (CIDA) – dalle ore 15.45, Salvatore Careddu (Regione Sardegna), Cinzia Frascheri (CISL), Gabriella Galli (UIL), Paola Geralico (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Angelo Giuliani (ABI), Fabiola Leuzzi (Confindustria) – fino alle ore 18.15, Pierpaolo Masciocchi (Confcommercio), Grazia Nuzzi (Confcommercio), Fabio Pontrandolfi (Confindustria).

Esperti:

Andrea Alberini (esperto Legacoop) – fino alle ore 18.55, Laura Barnaba (coadiuva la dott.ssa Paola Geralico - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Manuela Maria Brunati (CNA – esperta nominata dal dott. Angelo Algieri di Legacoop) – fino alle ore 18.35, Giuseppe Del Vecchio (esperto UIL), Fulvio D’Orsi (coadiuva il dott. Fulvio Longo – Regione Puglia), Maria Giovannone (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) – fino alle ore 19, Angela Goggiamani (INAIL - coadiuva il dott. Lorenzo Fantini nel corso della riunione odierna in sostituzione del dott. Dario Orsini - INAIL) – fino alle ore 18, Sergio Iavicoli (ex Ispesl – coadiuva il dott. Lorenzo Fantini – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) – dalle ore 15.55, Paola Mencarelli (esperta UIL), Elio Munafò (coadiuva il dott. Armando Bussi – CIDA), Gianna Peruzzi (esperta Legacoop) – fino alle ore 18.55, Dario Russignaga (coadiuva il dott. Angelo Giuliani – ABI), Maria Rosaria Spagnuolo (esperta Confindustria) – fino alle ore 18.00, Jole Vernola (coadiuva la dott.ssa Grazia Nuzzi – Confcommercio), Antonio Zuliani (coadiuva il dott. Lorenzo Fantini).

Nella seduta del 2 novembre 2010, il Comitato n. 6 ha valutato positivamente il documento dal titolo **“Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)”** (allegato unico quale parte integrante della presente relazione) con le seguenti osservazioni:

Osservazioni della dott.ssa Gabriella Galli (UIL), formulate nella riunione del 25 ottobre 2010:

“La UIL ribadisce l’importanza e la necessità di inserire una fase preliminare che preveda Azioni comunicative/informative e di sensibilizzazione e coinvolgimento mirate ai dirigenti/lavoratori/medico competente/SPP, RLS oltre ad azioni formative specifiche sul tema dal punto di vista teorico e applicativo. In assenza di una posizione come quella sopra indicata si ritiene quantomeno di modificare il riferimento al RSPP, dove si parla delle figure coinvolte, con un più generale riferimento al SPP e ai contenuti dei commi 3 e 4 dell’articolo 31 “servizio di prevenzione e protezione” e con riferimento all’ Art. 6 comma 2 dell’ Accordo quadro europeo”.

Osservazioni della dott.ssa Gabriella Galli (UIL), formulate nella riunione del 2 novembre 2010:

La Uil considera la valutazione “della percezione dei lavoratori” come elemento effettivo e non eventuale della valutazione del rischio stress – lavoro correlato quindi non eliminabile a seconda della dimensione d’impresa o del livello di rischio individuato nella rilevazione mediante i cosiddetti indicatori oggettivi, coerentemente con le disposizioni di cui all’ Accordo Quadro europeo (Art. 1 Introduzione, comma 3 – Art. 3 Descrizione dello stress e dello stress lavoro correlato, comma 1 – Art. 4 Individuazione di problemi di stress lavoro correlato, comma 2).

Pertanto si propone di integrare il testo relativo alla *Metodologia* come segue:

“In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco puntato) è comunque preferibile che la rilevazione di indicatori oggettivi sia affiancata da un momento di verifica attuato mediante la rilevazione della percezione dei lavoratori che permetterà inoltre di prendere in considerazione anche i “fattori soggettivi”, individuati dall’Accordo europeo tra i fattori da analizzare per l’individuazione di problemi stress-lavoro correlati. “In questa prima fase si possono utilizzare anche strumenti semplici applicabili dalle figure aziendali della sicurezza debitamente addestrate” (check list validate, focus group)”.

Osservazioni della dott.ssa Barnaba (esperta che ha coadiuvato la dott.ssa Geralico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti), inviate il 4 novembre 2010:

Si esprime l’osservazione che l’art.31 c.3 dell’81/08 e l’art.6 c.2 dell’Accordo Europeo, prevedono che il datore di lavoro possa avvalersi di persona esterna al SPP/all’azienda quando necessario, le norme ci impongono un problema di RISULTATO (cfr anche art.32 dell’81/08). L’RSPP non è tenuto ad avere le competenze specialistiche necessarie per gli strumenti citati dal nostro documento nella fase di valutazione approfondita (es. questionari, focus group); alcune metodologie che utilizzano detti strumenti sono riservate per legge a specifiche professioni (medici e psicologi); oggi l’impiego della “miglior tecnologia” richiesta dall’art.2087c.c.-e anche da dover dimostrare in caso di controversie- per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato è messa a disposizione da figure professionali diverse da quelle tradizionali della sicurezza; anche metodologie pensate per essere gestite dal SPP possono aver bisogno di supervisione alle prime applicazioni; oggi l’RSPP è sempre più un “coordinatore” di altri specialisti. Allo stesso tempo bisogna far chiaramente intendere che non in tutte le situazioni è necessario/opportuno avvalersi di specialisti, siano essi interni o esterni. Pertanto la nostra proposta è: *“la valutazione del rischio stress lavoro-correlato... e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio), dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e, se necessario a giudizio del datore di lavoro, anche di consulenti esterni con le professionalità appropriate, sentito l’RLS”*

In alternativa, siamo favorevoli a: *“avvalendosi del RSPP e del SPP”*, in quanto per il SPP valgono gli articoli 31 e 32 dlgs.81/08.

In alternativa, siamo favorevoli alla seguente specificazione in fondo al paragrafo sulla valutazione approfondita comprendente la percezione soggettiva dei lavoratori: *“Per la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori da effettuarsi nella fase di valutazione approfondita, il datore di lavoro si avvarrà delle figure professionali in possesso delle competenze richieste in relazione al metodo a suo giudizio necessario e quindi prescelto, siano tali figure interne o esterne all’azienda e/o al SPP.”*

Roma, 15 novembre 2010

**IL COORDINATORE DEL
COMITATO 6** “Comitato temporaneo per
l’individuazione delle indicazioni metodologiche
per la valutazione dello stress lavoro-correlato”
(Dott. Lorenzo Fantini)

LA SEGRETARIA
(Dott.ssa Antonella Pagani)



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 18/11/2010
Prot. 15 / SEGR / 0023692

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunità*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ministero per la pubblica amministrazione e
innovazione*

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

*Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali*

All'Ufficio della Consigliera Nazionale di parità

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'ispettorato regionale del lavoro di Catania

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Agli assessorati regionali alla salute

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla CGIL

Alla CISL

Alla UIL

Alla UGL

Alla CISAL

Alla CONFSAL

Alla CIU

Alla CIDA

Alla CONFINDUSTRIA

Alla CONFCOMMERCIO

Alla CONFAGRICOLTURA

Alla CONFARTIGIANATO

Alla CNA

Alla CONFESERCENTI

Alla CONFAPI

Alla CONFCOOPERATIVE

All'ABI

LORO SEDI

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello *stress* lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento

L'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da *stress* lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all'articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell'obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all'interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Definizioni e indicazioni generali

Lo *stress* lavoro-correlato viene descritto all'articolo 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - quale "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro" (art. 3, comma 1). Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di *stress* sul lavoro possono essere considerate come *stress* lavoro-correlato. Lo *stress* lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

La valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

E', quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).

Metodologia

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

- I. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
- II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente

tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da *stress* lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, *focus group*, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Disposizioni transitorie e finali


La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.

Allo scopo di verificare l'efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l'opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.

I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 – così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l'indagine ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.

Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all'oggetto.

Il Direttore Generale
della tutela delle condizioni di lavoro
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



Giuseppe Umberto Mastropietro

